

STATUTO SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 1

L'Università Telematica Pegaso istituisce, ai sensi degli articoli 4, comma 1, legge 19/11/1990, n. 341, 17, commi 113 e 114, legge 15/05/1997, n. 127, e 16 DLvo 17/11/1997, n. 398, nonché del Regolamento approvato con decreto interministeriale 21/12/1999, n. 537, la Scuola Biennale di Specializzazione per le Professioni Legali.

L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, tecnologiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della struttura didattica. La Scuola, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 21 dicembre 1999 n. 537, è istituita in Convenzione con l'Università Telematica "Universitas Mercatorum": l'Università Capofila è l'Università Telematica Pegaso.

Art. 2

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali si propone di promuovere e sviluppare negli iscritti l'insieme delle attitudini e competenze costitutive della professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai.

A tal fine la Scuola svolge attività didattica, organizzata in moduli, finalizzata agli approfondimenti teorici e giurisprudenziali nelle materie di insegnamento indicate nell'ordinamento didattico allegato al presente Statuto e cura lo svolgimento di attività pratiche, quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, *stages* e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi.

La Scuola persegue il suo scopo con appropriata metodologia idonea a sviluppare negli studenti la concreta capacità di risolvere specifici problemi giuridici, anche organizzando l'attività didattica presso studi professionali, scuole di notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del notariato e sedi giudiziarie, secondo le convenzioni tra l'Università (sede amministrativa della Scuola), gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria. Il Consiglio può altresì promuovere l'organizzazione di convegni di studio, seminari, conferenze e stipulare convenzioni con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti pubblici e privati, anche stranieri.

Art. 3

Il corso di specializzazione si articola in un anno comune alle tre professioni interessate ed in un secondo anno destinato a coloro che frequenteranno l'indirizzo giudiziario-forense ovvero quello notarile. Gli anni di corso non sono suscettibili di abbreviazione.

Art. 4

Alla Scuola sono ammessi i laureati in Giurisprudenza che abbiano superato il concorso per titoli ed esame previsto dalla disciplina vigente in materia e nel numero fissato annualmente dal Ministro della Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia.

La prova di esame ha contenuto identico sul territorio nazionale e consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.

È vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova è di novanta minuti. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza, la violazione della norma importa l'esclusione dalla prova.

Con apposito Decreto del Rettore è costituita la Commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio ed è presieduta dal componente avente la maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. La commissione è incarica di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresi la consegna e il ritiro degli elaborati e la verbalizzazione. La commissione provvede, inoltre, alla formazione della graduatoria finale dei candidati. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza e il responsabile del procedimento. La violazione delle norme di comportamento suindicate comporta l'esclusione dalla prova.

Art. 5

La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice del concorso ha a disposizione per ciascun candidato sessanta punti dei quali cinquanta per la valutazione della prova di esame, cinque per la valutazione del curriculum degli studi universitari e cinque per il voto di laurea. Sono ammessi alla Scuola di specializzazione coloro che in relazione ai posti disponibili siano collocati in posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia sono ammessi coloro che seguono nella stessa graduatoria.

Art. 6

L'iscrizione alla Scuola è subordinata al pagamento delle tasse e dei contributi nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Università.

Art. 7

Il Consiglio direttivo della Scuola, nominato con decreto rettorale, è costituito da dodici componenti e rimane in carica quattro anni. Sei componenti sono designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo, tra professori di ruolo di materie giuridiche ed economiche anche in ruolo presso l'Università Telematica "Universitas Mercatorum". Due componenti sono designati tra quattro avvocati indicati dal Consiglio Nazionale Forense. Due componenti sono designati tra quattro magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Due componenti sono designati tra quattro notai indicati dal Consiglio Nazionale del Notariato. La mancata designazione dei membri non universitari non impedisce il funzionamento del Consiglio direttivo, purché costituito da almeno nove componenti. Il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore delle attività

didattiche, individuato tra personalità di comprovate capacità ed esperienze professionali anche tra personale non di ruolo degli Atenei, il quale assicura che le attività didattiche si svolgano in base alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 8

Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti aventi la qualifica di professore ordinario anche a tempo definito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, anche il Coordinatore delle attività didattiche.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'organizzazione della Scuola, la programmazione dell'attività didattica e lo svolgimento della prova di ammissione;
- stabilisce le modalità delle verifiche periodiche e della prova finale per il conseguimento del diploma;
- indica al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza i nomi dei docenti;
- nomina i componenti delle commissioni d'esame e le persone incaricate di svolgere il servizio di tutorato;
- promuove tutte le attività, anche di carattere pratico, utili al conseguimento delle finalità istituzionali della Scuola.

Art. 10

La Scuola è struttura didattica dell'Università cui contribuiscono le Facoltà interessate, garantendo il supporto gestionale, le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento. Gli insegnamenti che non siano coperti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, DPR 11/11/1980, n. 382, da professori di ruolo, ordinari o associati, sono conferiti annualmente dal Rettore, per affidamento, per supplenza o per contratto, ai sensi della normativa vigente, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola. Gli insegnamenti assegnati in base a contratto possono essere conferiti a professori universitari di ruolo e fuori ruolo anche di altre Università, ad avvocati, a magistrati e a notai di provate capacità ed esperienza.

Gli affidamenti, le supplenze ed i contratti sono conferiti annualmente ed hanno durata pari al corso al quale si riferiscono.

Il conferimento di incarichi di insegnamento ad avvocati, magistrati o notai non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Università, ai sensi della disciplina vigente in materia.

Qualora il numero degli iscritti lo renda necessario, sono nominati più docenti per il medesimo insegnamento; gli iscritti sono ripartiti per classi; tra i docenti della materia è nominato dal Consiglio Direttivo della Scuola un coordinatore della disciplina.

Art. 11

Il servizio di tutorato implica lo svolgimento di compiti integrativi delle attività didattiche, di coordinamento fra i corsi, di assistenza e di orientamento degli iscritti, al fine di rendere questi ultimi partecipi del processo formativo. Il servizio di tutorato può essere affidato, in base a contratti di diritto privato, ad avvocati, a magistrati, a notai, nonché a dottori di ricerca in materie giuridiche e a cultori delle materie di insegnamento. Il conferimento dell'incarico relativo al servizio di tutorato non comporta l'instaurazione di alcun rapporto con l'Università.

Art. 12

I corsi si svolgono, in conformità con l'ordinamento didattico, secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo per un totale annuale di almeno 500 ore di attività didattica, di cui il 50% dedicati alle attività pratiche e per il restante 50% con modalità e-learning. Le attività didattiche dell'anno accademico si svolgeranno tra i mesi di ottobre e aprile dell'anno successivo. Alle attività pratiche sono riservate 250 ore, delle quali 100 per *stages e tirocini*. Ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore saranno svolte a partire dal mese di aprile e completate entro la fine dell'anno accademico.

L'attività didattica è svolta in forma interattiva: essa consiste nell'approfondimento degli aspetti fondamentali delle diverse discipline e consta di seminari, esercitazioni, discussione e simulazione di casi, redazione di temi, di atti giudiziari e notarili, di provvedimenti giudiziari, nonché di pareri, con discussione pubblica degli elaborati. Le attività pratiche possono svolgersi presso la sede della Scuola ovvero presso Uffici giudiziari o studi professionali, in attuazione di specifici accordi o convenzioni stipulati ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

Art. 13

Durante il Corso sono stabilite verifiche periodiche, secondo modalità determinate dal Consiglio Direttivo.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il Direttore della Scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche pre-scritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Il diploma di specializzazione è conferito a seguito del superamento di una prova finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento interdisciplinare proposto dallo specializzando ed assegnato dai docenti delle discipline interessate. Il giudizio è espresso in settantesimi. La commissione per l'esame di diploma è formata da sette componenti, dei quali quattro docenti, un avvocato, un magistrato ed un notaio.

Art. 14

L'attività didattica, di approfondimento e di esercitazione pratica deve essere svolta personalmente dall'insegnante cui è stata conferita: nel caso di impossibilità dovuta a cause di forza maggiore la lezione deve essere recuperata nei modi concordati con il Direttore della Scuola. I docenti sono tenuti a presentare al termine del corso il registro delle lezioni e delle attività svolte vistato dal Direttore della Scuola.

Art. 15

Il Coordinatore delle attività didattiche presenta annualmente una relazione sulle attività svolte, sulla regolarità dello svolgimento dei corsi, sugli scambi di informazioni avuti con le altre scuole di specializzazione sulle osservazioni degli allievi. La relazione è elaborata sulla base delle linee di indirizzo predisposte in sede di programmazione annuale delle attività didattiche delle attività della Scuola.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto di Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e successive modifiche ed integrazioni.